



CITTÀ DI TORINO

ORDINE DEL GIORNO N. 8

Approvato dal Consiglio Comunale in data 6 luglio 2015

OGGETTO: SCALE PEREQUATIVE IN CASO DI AFFIDAMENTO CONDIVISO.

Il Consiglio Comunale di Torino,

PREMESSO CHE

- l'articolo 2 comma 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 159/2013 definisce le modalità di calcolo dell'ISEE quale rapporto tra l'ISE e il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare;
- l'articolo 4 nel definire l'indicatore della situazione reddituale prevede al comma 4 una franchigia pari a 5.000 Euro, accresciuta di 500 Euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di Euro 7.000, nel caso il nucleo familiare risieda in abitazione di proprietà;
- sempre nel definire l'indicatore della situazione patrimoniale il D.P.C.M. 159/2013 prevede all'articolo 5 comma 2 la somma di taluni componenti tra cui il valore dei fabbricati, quale definito ai fini IMU;
- per le case di prima abitazione l'articolo 5 comma 2 prevede l'abbattimento di un terzo del valore;

RILEVATO CHE

- la Legge 54/2006 ha stabilito che i figli restano affidati a entrambi i genitori, che hanno pari diritti e doveri, come del resto sancito dall'articolo 30 della Costituzione;
- nel caso di genitori divisi, dove i figli essendo stati affidati in maniera condivisa passano un po' di tempo con l'uno e con l'altro genitore, solo il genitore presso cui i figli hanno la residenza potrà avvalersi delle agevolazioni sopra elencate per la definizione dell'ISE e solo questo potrà applicare una scala di equivalenza che tenga conto dei figli stessi per definire l'ISEE;
- nel caso di assegnazione dell'immobile al genitore presso il quale i figli hanno assunto la residenza, il proprietario, genitore non co-residente non solo dovrà considerare la casa in cui abitano i figli come casa secondaria, ma stabilendo il Codice Civile all'articolo 337-sexies che in caso di assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei

rapporti economici tra i genitori, il genitore non co-residente avrà minori importi da sottrarre per quanto previsto all'articolo 4 comma 3 lettere a) e b) del D.P.C.M. qui preso in esame;

CONSTATATO CHE

- in un contesto di scarse risorse gli enti locali devono porre sempre maggiore attenzione agli strumenti di accesso alle varie forme di welfare;
- l'articolo 2 comma 1 del D.P.C.M. in questione, stabilisce che: "In relazione a tipologie di prestazioni che per la loro natura lo rendano necessario e ove non diversamente disciplinato in sede di definizione dei livelli essenziali relativi alle medesime tipologie di prestazioni, gli enti erogatori possono prevedere, accanto all'ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, tenuto conto delle disposizioni regionali in materia e delle attribuzioni regionali specificamente dettate in tema di servizi sociali e socio-sanitari. E' comunque fatta salva la valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare attraverso l'ISEE";
- tale ultimo richiamo si combina con quanto stabilito dall'articolo 14 comma 2 del citato D.P.C.M., ove è previsto l'obbligo, in capo agli enti erogatori di prestazioni sociali agevolate, di emanare gli atti normativi necessari (Regolamenti) in conformità alle disposizioni del D.P.C.M., entro i 30 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento;

RICONOSCENDO

l'esigenza di introdurre ulteriori criteri selettivi volti ad attenuare tale sperequazione tra genitori divisi in presenza di un affidamento condiviso dei figli;

CHIEDE

Al Parlamento ed al Governo di tenere conto dell'affidamento condiviso, prescindendo, per tale casistica, dall'attribuzione ai figli di un luogo unico di residenza nel pieno rispetto del principio di bigenitorialità.
